

BOZZE DI STAMPA

5 maggio 2021

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (2191)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 2-bis

G2-bis.1 (testo corretto)

IANNONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premessi che:

la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, in forza del quale la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione di liquidità ex DL 35 del 2001, poteva essere utilizzata ai fini dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, l'importo del FAL accantonato è aumentato rispetto alla quota accantonata al 31 dicembre 2018, contribuendo al peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019;

l'incremento dell'accantonamento al FAL nel rendiconto 2019 rispetto a quello dell'esercizio precedente è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio (articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2019 n. 162 - milleproroghe 2020);

a decorrere dal bilancio di previsione 2020, è stato iscritto un ulteriore disavanzo di importo pari all'ammontare dell'anticipazione da rimborsare nel corso dell'esercizio;

l'articolo 39-ter, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2019 n.162 (legge n.8 del 28 febbraio 2020) ha previsto che il FAL accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 sia annualmente utilizzato e che annualmente venga iscritto nell'entrata dell'esercizio 2020 come utilizzo del risultato di amministrazione e nella spesa come fondo anticipazione di liquidità al titolo 4° riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso della quota capitale da rimborsare nell'esercizio, e così fino all'estinzione delle anticipazioni;

nel bilancio di previsione 2020-2022, tra le entrate dell'esercizio finanziario 2020 è stato iscritto l'intero importo del FAL, risultante dal rendiconto di gestione 2019 e nella spesa, al titolo 4°, è stato iscritto un fondo anticipazione di liquidità riguardante il rimborso dell'anticipazioni di liquidità, al netto del rimborso della quota capitale da rimborsare nell'esercizio;

tale modalità di contabilizzazione è stata prevista solo nel primo esercizio finanziario del bilancio di previsione 2020-2022, in quanto il decreto ministeriale del 7 settembre 2020, che modifica i principi contabili, non era stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La modifica del principio contabile consentirà l'iscrizione anche negli esercizi successivi al primo dell'avanzo accantonato nel rispetto della disciplina del FAL di cui all'articolo 39-ter della soprarichiamata disposizione normativa per il finanziamento del rimborso della quota capitale delle anticipazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 2021, ha dichiarato incostituzionali i commi 2 e 3 dell'articolo 39-ter del dl 162/2019. In particolare viene soppressa la norma sul ripiano dell'ulteriore disavanzo risultante al 31 dicembre 2019 per l'incremento dell'accantonamento al FAL, precedentemente utilizzato per il FCDE e la norma che ha consentito di utilizzare il FAL per rimborsare la quota capitale delle anticipazioni di liquidità;

dal 2021, oltre alla necessità di reperire entrate improprie per la copertura della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, in quanto non più utilizzabile l'avanzo accantonato (come previsto dall'articolo 39-ter comma 3), il problema più importante è rappresentato dal fatto che il maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal FAL, non è più ripianabile secondo le

modalità di cui all'articolo 39-*ter* comma 2, ma con le tempistiche e modalità ordinarie previste all'articolo 188 del TUEL,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire per mettere in condizioni gli Enti in difficoltà di approvare i bilanci di previsione per l'anno 2021.
